

(N. 2128)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 AGOSTO 1957

Liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati

ONOREVOLI SENATORI. — Poichè, in relazione allo svolgimento delle relative attività istituzionali, è apparso ormai opportuno prevedere la messa in liquidazione della Azienda rilievo alienazione residuati, è stato predisposto l'unico disegno di legge con il quale:

si dispone la liquidazione della predetta Azienda rilievo alienazione residuati, che sarà condotta con le norme di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

si stabilisce la cessazione del rapporto d'impiego o di lavoro del personale dipendente dall'A.R.A.R. alla fine del terzo mese successivo a quello della data di entrata in vigore dello stesso provvedimento, dalla quale data, peraltro, ha inizio la liquidazione dell'Ente medesimo;

si precisa che il provvedimento concerne il personale in servizio alla data dell'entrata in vigore del provvedimento stesso, che trovasi alle dipendenze dell'Ente predetto da data anteriore al 28 febbraio 1957. Quest'ultima data è stata prescelta in analogia a quanto previsto

con altro provvedimento, in corso di approvazione, concernente la messa in liquidazione di altra gestione e la sistemazione del relativo personale;

si dà facoltà al personale medesimo di presentare, entro un mese dalla entrata in vigore del provvedimento, domanda ai fini della assunzione presso le Amministrazioni dello Stato;

si stabilisce, circa la assegnazione del personale, che il Ministero del tesoro provvederà a ripartire il personale stesso fra le Amministrazioni dello Stato a seconda delle esigenze di servizio, segnalate dalle singole Amministrazioni;

si chiarisce opportunamente che l'assunzione e l'inquadramento in qualità di impiegati e salariati non di ruolo, decorrenti dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di impiego o di lavoro presso l'Azienda rilievo alienazione residuati, devono essere subordinati al possesso, da parte degli interessati, dei necessari requisiti richiesti dalle nor-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

me vigenti per il personale non di ruolo statale nonchè degli altri particolari requisiti eventualmente richiesti dai regolamenti del personale delle singole Amministrazioni. Il possesso dei requisiti viene accertato da apposite Commissioni istituite presso ciascuna Amministrazione interessata;

si prevede l'estensione, agli impiegati per tal modo assunti alle dipendenze dello Stato, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e nella legge 5 giugno 1951, n. 376, sul collocamento nei ruoli speciali transitori (ora aggiunti). Si è reso peraltro necessario precisare che il collocamento nei ruoli aggiunti è limitato a coloro che, al compimento del 65° anno di età, si trovino ad avere un'anzianità complessiva utile ai fini di pensione di almeno 20 anni, considerando tanto la anzianità di ruolo aggiunto quanto quella di servizio statale non di ruolo, per il quale ultimo si è stabilito l'obbligo del riscatto a termini delle disposizioni vigenti. Ciò al fine di evitare che le Amministrazioni siano costrette a mantenere in servizio fino ad età molto avanzata il personale stesso onde consentirgli il raggiungimento del limite di servizio utile per acquistare diritto a pensione;

si precisa che il collocamento nei ruoli aggiunti sarà effettuato al compimento dell'anzianità prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e che il periodo di tempo prescritto per il compimento di tale anzianità decorre dalla data dell'inquadramento del personale di cui trattasi in una delle categorie di impiego non di ruolo statale, e ciò per porre detto personale su di un piede di parità con il personale statale;

si precisa che il personale eventualmente assunto presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sarà adibito a mansioni proprie del personale dell'esercizio della predetta Azienda, e che al personale stesso sono estese le disposizioni contenute nella legge 30 novembre 1952, n. 1844, relative alla sistemazione del personale straordinario ferroviario, con particolare riferimento agli articoli 1, 1° e 2° comma, 11 e 12 della citata legge n. 1844 del 1952, che meglio si adattano al caso del personale in questione;

si stabiliscono, infine, a favore del personale di cui trattasi, due diverse forme di liquidazione in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego o di lavoro presso l'Ente posto in liquidazione. La prima, da computarsi in base ai criteri che disciplinano la materia in relazione al predetto rapporto di impiego o di lavoro, sarà corrisposta a tutto il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge. La seconda integrativa della prima, verrà corrisposta a coloro che non conseguano l'assunzione alle dipendenze dello Stato, con i criteri stabiliti all'articolo 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

È stata opportunamente prevista (articolo 2, comma secondo) la facoltà di trattenere in servizio personale del predetto Ente per le esigenze della liquidazione stabilendo, per coloro che non conseguono l'assunzione alle dipendenze dello Stato, la valutazione del maggior servizio prestato, ai fini della liquidazione dell'indennità spettante per la cessazione del rapporto.

La allegata tabella fissa i limiti numerici e di categoria entro i quali potranno essere effettuate le assunzioni alle dipendenze dello Stato.

DISSEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Azienda rilievo alienazione residuati (A.R.A.R.) di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683 e successive modificazioni, è posta in liquidazione con le norme di cui alla legge 4 dicembre 1956,

n. 1404, salvo quanto disposto con i successivi articoli.

Art. 2.

Il rapporto di impiego o di lavoro del personale dipendente dall'A.R.A.R. cessa alla fine del terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza di detto periodo, che vale come preavviso della risoluzione del rapporto, si fa luogo alla li-

liquidazione spettante in base alle vigenti norme di legge e di contratto.

Per le esigenze della gestione di liquidazione e per i periodi di durata determinata può essere, trattenuto in servizio, oltre il periodo previsto dal precedente comma, il personale strettamente indispensabile. All'atto della cessazione delle prestazioni al personale che non consegua l'assunzione alle dipendenze dello Stato ai sensi della presente legge sarà corrisposta una integrazione della liquidazione predetta considerando, in aggiunta all'anzianità già maturata, il periodo di effettive prestazioni presso la gestione di liquidazione.

Art. 3.

Il personale che all'entrata in vigore della presente legge si trova alle dipendenze dell'A.R.A.R. da data anteriore al 28 febbraio 1957 può chiedere di essere assunto alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, nei limiti numerici e per le singole categorie e qualifiche indicate nell'allegata tabella.

Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Il personale stesso continuerà a prestare servizio presso l'« A.R.A.R. » anche dopo la presentazione della domanda di assunzione alle dipendenze delle Amministrazioni statali e fino al termine indicato nell'articolo 2.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) provvederà, nei limiti dell'allegata tabella, in base alle esigenze di personale che segnaleranno le singole Amministrazioni, a ripartire le domande di assunzione pervenute al Ministero stesso.

Apposita Commissione nominata per ciascuna Amministrazione interessata dal Ministro competente e composta da non più di cinque membri scelti tra i funzionari delle Amministrazioni medesime, accerterà, entro il termine previsto dall'articolo 2, primo comma, la idoneità all'assunzione di ciascuna unità di personale.

L'assunzione e l'inquadramento nelle varie categorie e qualifiche indicate nella allegata tabella sono subordinati al possesso, da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il personale statale non di ruolo, nonché di quelli particolari eventualmente stabiliti dai Regolamenti delle singole Amministrazioni presso cui il personale stesso verrà inquadrato; l'assunzione e l'inquadramento alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono subordinati al possesso dei requisiti prescritti per il personale straordinario.

Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato al primo comma del precedente articolo 2.

Art. 5.

Al personale assunto presso le Amministrazioni dello Stato ai sensi del precedente articolo 4 compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale non di ruolo e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ad alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, previsti dagli articoli da 344 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al personale assunto presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si applicheranno le norme previste dagli articoli 1, primo e secondo comma, 11 e 12 della legge 30 novembre 1952, n. 1844, concernente la sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato. La sistemazione a ruolo non potrà avvenire prima che sia trascorso un periodo di tempo pari a quello prescritto dalle disposizioni in vigore per il collocamento nei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato.

Il periodo per il compimento dell'anzianità minima occorrente per l'applicazione dei precedenti commi decorre dalla data di assunzione nelle categorie del personale non di ruolo statale.

Il collocamento nei ruoli aggiunti è limitato a coloro che al compimento del 65° anno si trovino ad avere una anzianità complessiva

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

utile ai fini di pensione di almeno 20 anni di servizio di ruolo aggiunto nonchè di servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni. La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata, contemporaneamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.

Art. 6.

Al personale dell'A.R.A.R. che non venga assunto ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 alle dipendenze dello Stato è corrisposta una integrazione del trattamento di cui al precedente articolo 2, pari a tre mensilità dello stipendio o della paga e delle indennità accessorie aventi carattere continuativo se trattasi di impiegati ovvero pari a 90 giornate della paga e delle indennità accessorie, sempre a carattere continuativo, se trattasi di personale salariato.

Tale integrazione va computata sull'ammontare dello stipendio o della paga spettante alla

scadenza del termine indicato al primo comma del precedente articolo 2.

Art. 7.

All'onere derivante, nell'esercizio finanziario 1957-58, dalla corresponsione del trattamento economico al personale dell'A.R.A.R. assunto alle dipendenze delle Amministrazioni statali, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. A tal uopo il Ministero del tesoro è autorizzato a prelevare dal detto fondo le somme occorrenti e ad inscrivere nello stato di previsione dell'entrata e a quello della spesa dei Ministeri interessati.

Art. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

Personale di categoria Ia)	N.	2
Personale di categoria Ib)	»	25 (1)
Personale di categoria II	»	77 (2)
Personale di categoria III	»	122
Personale di categoria IV	»	29
TOTALE UNITÀ. . .		N.	255

Salariati:	specializzati (1 ^a categoria)	
	autisti (1 ^a e 2 ^a categoria) (3)	N. 28
	personale fatica (4 ^a categoria)	

(1) Di cui 12 laureati in scienze economiche e commerciali e 13 forniti di altra laurea.

(2) Di cui 26 ragionieri, 4 periti industriali e 47 con diploma di scuola media superiore.

(3) A seconda che siano in possesso rispettivamente di patente di III o II grado.